

Edizione di venerdì 11 luglio 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'Exit tax](#)

di Nicola Fasano

IVA

[Cassazione: Iva di gruppo non compensabile senza garanzia](#)

di Luca Dal Prato

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le nuove agevolazioni per il settore turistico: il "bonus alberghi"](#)

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le indicazioni della circolare n. 21/E sui fondi di investimento alternativi](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

ACCERTAMENTO

[Novità in arrivo per i professionisti](#)

di Sandro Cerato

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[L'illusione della realtà](#)

di Chicco Rossi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'Exit tax

di Nicola Fasano

Opzione per la **rateizzazione o la sospensione** della **exit tax** con **comunicazione** all'Ufficio e **decadenza** da regime "agevolato" **immediata**. Queste alcune delle novità più significative contenute nel **Provvedimento di ieri** dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione o rateizzazione dell'**exit tax**, in **attuazione** del **D.M. del 2 luglio 2014** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che a sua volta ha modificato il D.M. del 2 agosto 2013, per adeguare la procedura comunicativa.

Come noto, ai sensi dell'art. 166 Tuir il **trasferimento della sede all'estero** da parte di soggetti che esercitano attività di impresa comporta, in linea di principio, la **tassazione a valore normale** della plusvalenza sui beni aziendali.

Tuttavia, qualora la residenza sia trasferita in **Paesi UE o Paesi dello SEE "collaborativi"** (ossia Norvegia e Islanda) è prevista la possibilità di **rateizzare** (in **sei tranche** annuali) o **sospendere** (per un **massimo di dieci anni**) il pagamento dell'imposta.

Il Provvedimento di ieri, che si applica ai **trasferimenti** all'estero della residenza fiscale effettuati **successivamente** alla data di entrata in vigore del D.M. del 2 luglio scorso nonché a quelli effettuati precedentemente, in vigore del D.M. 2 agosto 2013, ove compatibili, disciplina in particolare gli **aspetti operativi** legati a tale opzione.

In particolare, i contribuenti interessati **esercitano le opzioni** per la **sospensione o rateizzazione** dell'imposta dovuta, presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, **un'apposita comunicazione all'Ufficio territorialmente competente** (sembrerebbe in formato cartaceo).

La comunicazione deve essere accompagnata da corposa documentazione. Vanno allegati:

1. **l'inventario analitico** dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale trasferito;
2. **l'ammontare della plusvalenza complessiva**, unitariamente determinata, sulla base del valore normale;
3. la relativa **"exit tax" sospesa e/o rateizzata**;
4. l'indicazione **per ciascun bene, diritto e passività** del costo fiscale, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha concorso alla determinazione della

- plusvalenza complessiva, e della parte della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi;
5. l'illustrazione delle concrete **modalità di determinazione del valore normale**;
 6. in caso di opzione per la **sospensione**, il **piano di ammortamento** o la durata residua di beni e diritti;
 7. lo **Stato di destinazione**, l'**indirizzo** della sede legale estera e, se diverso, l'indirizzo valido al fine della notifica degli atti (da aggiornarsi nel caso poi di variazioni);
 8. le **informazioni utili per la valutazione della solvibilità** attuale e prospettica del soggetto, ivi inclusa, se disponibile, la categoria di rating allo stesso assegnata dalle agenzie specializzate.

L'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni e in caso di documentazione o informazioni **infedeli**, le opzioni esercitate **non producono effetti**.

Per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la **sospensione**, il contribuente, ai fini di **monitoraggio**, presenta annualmente la **dichiarazione dei redditi limitatamente** ai quadri inerenti all'indicazione della plusvalenza complessiva, con indicazione dell'importo della plusvalenza ancora sospesa, dell'ammontare dell'imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio

Il **pagamento** della prima rata va effettuato entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. Le rate successive vanno pagate con cadenza annuale, aventi la medesima scadenza (saldo delle imposte dovute per l'anno prima).

L'Ufficio, con atto motivato, può subordinare l'efficacia dell'opzione per la sospensione o rateizzazione alla **presentazione di idonea garanzia**, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione.

A tal fine l'Ufficio considera sia la natura e l'entità degli eventuali **carichi pendenti**, sia la **solvibilità**, attuale e prospettica, del contribuente. La garanzia è fissata in modo che la stessa, sommata al patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio, sia pari all'imposta dovuta. Può essere prestata mediante **ipoteca** su beni o diritti in favore dell'Agenzia oppure tramite **fidejussione** bancaria o **polizza** assicurativa.

In caso di esercizio dell'opzione per la **sospensione** la garanzia, se dovuta, va prestata per un periodo non **inferiore a tre anni** e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti

In caso di **rateizzazione**, la garanzia è dovuta per un periodo **pari a quello di rateazione, incrementato di un anno**.

La garanzia non è dovuta quando i soggetti interessati, in ciascuno dei **tre esercizi antecedenti** al trasferimento della residenza **non hanno conseguito perdite** risultanti dai rispettivi bilanci,

ed hanno un **patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio almeno pari al 120% dell'importo dell'imposta sospesa e/o rateizzata.

Il contribuente **decade** dal beneficio della sospensione o della rateazione (con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue), fra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- mancata **garanzia** o il mancato rinnovo della stessa;
- mancata **presentazione della dichiarazione** ai fini del monitoraggio (solo in caso di sospensione)
- mancato assolvimento dell'obbligo di **tenuta e conservazione della suddetta documentazione**
- mancata **risposta al questionario** eventualmente inviato dall'ufficio
- mancata comunicazione della **variazione del nuovo indirizzo**
- **mancato pagamento** di una rata o di una quota degli importi dovuti, se non ravveduti.

IVA

Cassazione: Iva di gruppo non compensabile senza garanzia

di Luca Dal Prato

Con la **sentenza n.8534** del 14 gennaio **2014** depositata l'11 aprile 2014 la Corte di **Cassazione** ha ritenuto **fondato** il **ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, contro la Commissione tributaria del Lazio, che dichiarava illegittima una cartella di pagamento inerente il **recupero dell'eccedenza IVA** trasferita alla capogruppo **in assenza** della relativa **garanzia** patrimoniale.

Secondo la sentenza in rassegna, **l'eccedenza** d'imposta **trasferibile** ad un'altra società del gruppo **determina** una fattispecie che:

- per la società **cedente**, integra il diritto al **rimborso** del credito D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 30 e 38 bis;
- per la società **cessionaria**, integra il diritto alla **detrazione** D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.

Muovendo da queste considerazioni la società "**cedente**", nel momento in cui trasferisce il proprio credito alla società "**cessionaria**", **estingue** il proprio **credito**, realizzando un risultato **analogo** al conseguimento del **rimborso** "anticipato" infrannuale, di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 633 del 1972, **prescindendo** tuttavia dalla previa **verifica dell'Ufficio** della esistenza e dell'ammontare del rimborso.

La **Corte** si è quindi espressa rilevando che il D.M. n. 11065 del 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3 pone a carico della società "**cedente**" l'onere di **prestare** la **garanzia** dovuta per l'eventuale restituzione, all'Erario, del rimborso IVA anticipatamente realizzato, in quanto la cessione ne determina l'immediata utilizzazione detrazione da parte della società "**cessionaria**".

Ne deriva che il potere attribuito alla PA, di incamerare la somma di denaro od i beni in caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria, può essere conferito **soltanto** da una "**garanzia a prima richiesta**" **senza** che il garante possa formulare **eccezioni** inerenti al rapporto principale.

Per questo motivo si rende **applicabile**, anche alle compensazioni infragruppo, l'art. 38-bis del D.P.R. 633/72 che prescrive:

1. il rilascio della **garanzia contestualmente** alla **presentazione** della istanza di **rimborso**;
2. la **durata** della **garanzia corrispondente** al termine di decadenza dell'**accertamento**

d'ufficio;

3. **l'equipollenza** tra la forma della **cauzione in titoli di Stato ovvero della fidejussione** rilasciata dalle **aziende di credito** previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, comma 1, (o da impresa commerciale ritenuta solvibile dalla stessa Amministrazione) o ancora della polizza fidejussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione. Nel caso dei **Gruppi societari** che dispongono di un **patrimonio adeguato** (superiore a 500 miliardi di lire), la garanzia può essere assolta anche mediante diretta **assunzione** da parte della capogruppo della **obbligazione** di restituzione della somma da rimborsare comprensiva degli interessi.

Pertanto, sotto il profilo **sanzionatorio**, i giudici hanno concluso che la sanzione pecuniaria applicabile è quella relativa **all'omesso o ritardato versamento** della imposta e, di conseguenza, si rende **applicabile il D.Lgs. n. 471 del 1997**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le nuove agevolazioni per il settore turistico: il “bonus alberghi”

di **Leonardo Pietrobon**

Oltre al c.d. “**Art bonus**” (sull’argomento si veda **Ec News del 6.6.2014** [“Come funziona il nuovo ART bonus?” di Guido Martinelli e Marta Saccaro](#)), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 31.5.2014 del [D.L. n. 83/2014](#) è stata introdotta un’altra **disposizione agevolativa** riguardante il settore alberghiero, meglio conosciuta come “**bonus alberghi**”. In particolare, il D.L. n. 83/2014 con gli articoli 9 e 10 stabilisce due distinte **norme agevolative** a favore delle **strutture ricettive**, sia per quanto riguarda la **digitalizzazione** e sia per quanto concerne gli **aspetti strutturali ed edilizi** dei locali utilizzati per lo svolgimento della citata attività.

L’**articolo 9 del D.L. n. 83/2014** stabilisce che al fine di “*sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione*” è riconosciuto un **credito d’imposta** a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari”, in altri termini riconosce il c.d. “bonus digitalizzazione”.

Da un punto di vista sostanziale, tale credito d’imposta è riconosciuto con riferimento alle spese relative:

- **impianti wi-fi;**
- **siti web** ottimizzati per il sistema mobile;
- **programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti** e la distribuzione sui canali digitali purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
- **spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti** turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- **servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;**
- strumenti per la **promozione digitale di proposte e offerte** innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla **formazione del titolare o del personale dipendente**, finalizzati alle attività di cui sopra.

Per quanto riguarda l’aspetto meramente quantitativo dell’agevolazione in commento, il D.L. n. 83/2014 stabilisce che il **credito d’imposta** riconosciuto è **pari al 30% dell’importo della spesa sostenuta**, fino ad un **massimo di € 12.500**. Inoltre, tale credito d’imposta, ricalcano i più

conosciuti bonus ristrutturazioni (36%-50%) e bonus riqualificazione energetica (55%-65%), prevede una **ripartizione in tre quote annuali** di pari importo, ed è riconosciuto per i periodi d'imposta **2015, 2016 e 2017**.

Il credito d'imposta, emergente dal sostenimento delle spese di cui sopra, è utilizzabile in **compensazione** mediante la presentazione di un **modello F24**.

In riferimento all'agevolazione in commento – bonus digitalizzazione – si segnala, tuttavia, che **l'operatività della stessa è subordinata all'emanazione di un apposito Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. In particolare, tale decreto è necessario per stabilire le tipologie di spese ammesse, le procedure da seguire per l'accesso all'agevolazione, le soglie massime di spesa per tipologia di intervento e le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Come stabilito al comma 3 dell'articolo 9 D.L. n. 83/2014, il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- e **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986

Come accennato, oltre all'agevolazione di cui all'articolo 9, il successivo **articolo 10 dello stesso D.L. n. 83/2014** riconosce altresì, a fronte del sostenimento di **spese di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche**, un **credito d'imposta** per le strutture ricettive "esistenti alla data del 1° gennaio 2012".

Da un punto di vista operativo, tale agevolazione riguarda le spese relative:

1. **interventi di ristrutturazione edilizia** ex articolo 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
2. **eliminazione delle barriere architettoniche** ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.M. n. 236/89.

In questo caso, il credito d'imposta è sempre stabilito nella **misura del 30% della spesa sostenuta**, con un **limite massimo di € 200.000**, la cui ripartizione è prevista in tre quote annuali. A differenza di quanto stabilito dal precedente articolo 9, in cui l'agevolazione decorre con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2015, **l'agevolazione riguardante gli interventi edilizi di cui sopra è riconosciuta "per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i due successivi (2015-2016)"**. Di conseguenza, le spese, di cui all'articolo 10 D.L. n. 83/2014, **sostenute nell'anno 2014** troveranno il riconoscimento del credito d'imposta a partire dal 1° gennaio 2015.

Così come per il "bonus digitalizzazione", anche il "bonus ristrutturazione":

- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986;
- **l'operatività del bonus in esame è subordinata all'emanazione di un DM** da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Bonus alberghi			
Bonus digitalizzazione		Bonus ristrutturazione	
Ammontare del credito d'imposta	30% delle spese sostenute	Ammontare del credito d'imposta	30% delle spese sostenute
Importo massimo	€ 12.500	Importo massimo	€ 200.000
Periodo di agevolazione	2015 – 2016 – 2017	Periodo di agevolazione	2014 – 2015 – 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

Le indicazioni della circolare n. 21/E sui fondi di investimento alternativi

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

606 - La Circolare n. 21/E/2014, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alla Circolare n. 21/E/2014, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito

In primis, la Circolare rammenta che con detto D.Lgs. è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della Società di Investimento a Capitale Fisso (**SICAF**), ossia gli OICR chiusi costituiti in forma di S.p.A. a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

L'articolo 9 del D.lgs. estende alle SICAF il regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari, qualora queste investono in beni immobili nei limiti indicati dalle disposizioni civilistiche applicabili in materia. Nel caso in cui si tratti di SICAF diverse da quelle immobiliari, invece, si rende applicabile il regime fiscale previsto per le Società di Investimento a Capitale Variabile (**SICAV**).

In merito ai **redditi da partecipazione in OICR italiani non immobiliari**, la Circolare evidenzia come, allineando le formulazioni letterali degli artt. 26-*quinquies* DPR n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di capitale derivante da partecipazione a OICR italiani) e 10-*ter* L. n. 77/1983 (regime dei redditi di capitale derivanti da partecipazione a OICR esteri, non immobiliari), a quella recata nell'art. 73, co. 3 secondo periodo del TUIR, il decreto abbia meglio chiarito che il principio in base al quale deve essere individuata in via generale la residenza fiscale degli OICR italiani ed esteri è quello dello Stato di **istituzione** dell'OICR, indipendentemente dal **luogo di stabilimento** del soggetto gestore che, per effetto del c.d. **passaporto del gestore**, potrebbe essere all'estero.

Al riguardo inoltre, viene chiarito che, la circostanza per cui una società di gestione europea istituisca ovvero gestisca un OICR italiano sulla base del **passaporto del gestore** non implica necessariamente la sussistenza di una **stabile organizzazione in Italia**. Tuttavia, qualora esista effettivamente una stabile organizzazione in Italia, la ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* DPR n. 600/1973 deve essere applicata dalla stessa stabile organizzazione.

Riguardo, invece, ai **redditi da partecipazioni a OICR esteri non immobiliari**, si sottolinea che la novità più significativa consiste nell'aver incluso nell'ambito applicativo dell'art. 10-*ter* L. n. 77/1983 tutte le tipologie di OICR di diritto estero esclusi i fondi immobiliari e le SICAF

immobiliari. Il regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM *armonizzati* (ritenuta alla fonte da parte degli intermediari residenti) è stato esteso ai medesimi redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli immobiliari, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove è stabilito, sempreché istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella *white list*.

In merito, poi, al **regime di tassazione** dei redditi da partecipazione a **OICR immobiliari di diritto estero**, la Circolare rammenta che lo stesso regime di tassazione è stato uniformato a quello degli omologhi prodotti di diritto italiano. Di conseguenza, per effetto di detta omologazione, si rende applicabile lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi immobiliari italiani, ivi incluso il regime della **trasparenza** per i partecipanti, diversi dai c.d. "**investitori istituzionali**" che possiedono quote superiori al 5%.

Per quanto concerne le **modalità di determinazione della base imponibile** dei redditi derivanti da partecipazioni in OICR, la Circolare evidenzia come sia stata eliminata la previsione secondo cui il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione devono essere determinati con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell'OICR, prendendo in considerazione il **net asset value** (NAV). In particolare, viene ora previsto che il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, dalla differenza tra il **valore effettivo** di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il **costo medio ponderato** delle quote o azioni. In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

La Circolare, inoltre, nota che non sono state apportate modifiche all'art. 67, comma 1, lettera c-ter) TUIR riguardante le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria generati dalla partecipazione a OICR. Detti redditi diversi, quindi, continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni al netto dei redditi di capitale *pro tempore* maturati – che saranno determinati con le nuove regole – ma non ancora riscossi

Quanto, infine, alla **decorrenza** delle disposizioni fiscali contenute nel D.Lgs. n. 44/2014, viene opportunamente precisato che, in considerazione del fatto che le SGR e gli altri soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (9 aprile 2014), gestiscono e/o commercializzano OICR sono tenuti ad adottare entro il **22 luglio 2014** le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva 2011/61/UE, le stesse disposizioni fiscali esplicano efficacia **successivamente** all'emanazione delle disposizioni civilistiche necessarie per l'attuazione della direttiva. Al riguardo, la Circolare rammenta che il recepimento della suddetta Direttiva potrà essere considerato completato solo con l'adozione dei regolamenti di attuazione previsti del TUF attualmente in corso di emanazione. In ogni

caso, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che per esigenze gestionali nel frattempo hanno applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle suddette disposizioni fiscali.

ACCERTAMENTO

Novità in arrivo per i professionisti

di **Sandro Cerato**

Con lo schema di decreto **Semplificazioni** che dovrebbe a breve essere **approvato** in via legislativa, **sono state introdotte nuove** misure volte a semplificare alcuni meccanismi fino ad ora un po' complessi per la **fatturazione delle spese di vitto alloggio dei professionisti** nei confronti del committente. Più in particolare, lo schema di decreto contiene due importanti novità:

- la prima, inserita nell'art. 10, innova a partire dal 2015 la disciplina prevista per le spese di vitto ed alloggio, prevedendo che le stesse se sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne fruisce;
- la seconda, prevista nell'art. 11, si riferisce alle **società tra professionisti**, e stabilisce che alle stesse si applichi il regime delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti e professioni di cui all'art. 5 del TUIR.

Con riguardo alla prima disposizione, il legislatore intende sostituire il secondo periodo **dell'art. 54 co. 5, del TUIR** in base al quale, nel testo attualmente in vigore, le spese di vitto e alloggio *“sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”*. Tale disposizione, la cui applicazione pratica richiede di seguire una procedura alquanto farragginosa, e meglio spiegata dall'Agenzia delle Entrate nella [C.M. n.28/E/2006](#), costituisce una deroga alla regola generale prevista nello stesso art. 54, co. 5, del TUIR, secondo cui la **deduzione delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista** è soggetta ad un **duplice limite**: 75% della singola spesa sostenuta, e comunque nel limite del 2% dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta. La modifica proposta dallo schema di decreto prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente **non costituiscono “compensi in natura” per il professionista** che ne usufruisce. In buona sostanza, la proposta normativa intende neutralizzare tali spese in quanto non sostenute direttamente dal professionista, bensì dal committente, con la conseguenza che **le stesse non assumono alcun rilievo reddituale**, né in qualità di compensi né quali costi deducibili. Resta fermo che se tali spese sono sostenute direttamente dal professionista e da questi addebitate in fattura, le stesse restano deducibili secondo le regole generali ed i limiti in precedenza descritti (sul punto, si veda la C.M. n. 47/E/2008). Nulla viene detto in merito al **regime fiscale applicabile in capo al committente che sostiene la spesa a favore del professionista**, anche se pare fuori discussione che trattandosi di spese per vitto ed alloggio le stesse siano deducibili dal reddito d'impresa nei limiti del 75%, ai sensi dell'art. 109, co. 5, del TUIR, mentre per quanto riguarda l'Iva la

detraibilità è integrale in quanto tali spese non possono essere qualificate come spese di rappresentanza.

La seconda modifica, come anticipato, riguarda invece le **società tra professionisti**, ed è volta a dirimere la questione relativa alla qualificazione del reddito prodotto dalle stesse. In passato, infatti, l'Agenzia è più volte oscillata in via interpretativa, sostenendo ad esempio che le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2011 producono reddito di lavoro autonomo, nonostante siano assimilate alle snc ([R.M. n. 118/2003](#)), mentre quelle di ingegneria rientrano nel reddito d'impresa ([R.M. n. 56/E/2006](#)). Ora, come richiesto anche nella [circolare CNDCEC n. 34/IR](#), lo schema di decreto precisa che **i redditi prodotti dalle STP sono redditi di lavoro autonomo**, attribuendo alle società tra professionisti il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

L'illusione della realtà

di **Chicco Rossi**

È notizia di questi giorni, che il Parlamento ha iniziato la discussione per la conversione in legge del DL n. 83/2014, meglio noto come **Decreto cultura**, rilanciando ulteriormente alcune agevolazioni previste, **bene** così aggiungiamo noi.

Basti pensare alla finalità posta a base dell'**articolo 1** del decreto, con cui è previsto che l'erogazione di un **credito di imposta** in misura pari al **65%** del mecenatismo a favore del **restauro di beni culturali** (vedi **Pompei**), del sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici, delle fondazioni liriche (vedi **Scala** di Milano, **Arena** di Verona, **Fenice** di Venezia, **San Carlo** di Napoli per citarne alcuni).

L'Italia è il Paese al mondo più ricco di **storia, arte e cultura**, eppure soffre di un **masochismo** non indifferente, frutto spesso di un eccesso di **campanilismo nocivo**, dal momento che riesce a sperperare un patrimonio senza eguali.

Ecco che allora non si può che apprezzare l'iniziativa di **Verona** che dal 5 luglio ospita una personale sul figliol prodigo **Paolo Caliari**, nato nella città scaligera ai primi del '500 e affermatosi quale pittore rinascimentale al soldo della Repubblica di Venezia e oggi conosciuto in tutto il mondo come il **Veronese**.

Al **Palazzo della Gran Guardia**, già incontrato quando abbiamo conosciuto [Sua maestà l'Amarone 2010](#), si possono ammirare fino al **5 ottobre** circa **100 opere**, tra disegni e dipinti, provenienti da musei nazionali e internazionali quali gli **Uffizi** di Firenze, **Palazzo Rosso** di Genova, il **British Museum** e la **National Gallery** di Londra, il **J. Paul Getty Museum** di *Los Angeles*, il **Museo Nacional del Prado** di *Madrid*, la **Pinacoteca di Brera** di Milano, il **Metropolitan Museum of Art** di *New York*, il **Louvre** di Parigi, i **Musei Vaticani** di Roma, le **Gallerie dell'Accademia** di Venezia, il **Kunsthistorisches Museum** di Vienna, la **National Gallery of Art** di *Washington*.

La mostra è il punto di partenza del nostro percorso che si snoda per il Veneto alla scoperta dei luoghi che ebbero l'onore di ospitare il Veronese e, in particolare, ve ne è uno che unisce due geni dei rispettivi campi.

Ci stiamo riferendo alla **Villa di Maser (Villa Barbaro)** uno dei più alti esempi della creatività di **Andrea Palladio**.

La villa, di proprietà di **Marcantonio Barbaro**, ambasciatore della Repubblica di Venezia, in origine era un palazzo medievale che, dato in mano a quel genio del Palladio, è stata trasformata in una villa di campagna talmente bella che, a decorrere dal **1996**, insieme alle altre **villle palladiane**, è entrata nella lista dei **patrimoni dell'umanità** dell'**Unesco**.

Infatti, la villa, sin dalle origini, è stata dotata di eleganti logge dove produrre vini e a oggi ne produce ancora.

Chicco Rossi consiglia l'acquisto di un classico **Carmenere** con un **15%** di **cabernet sauvignon**.

Un **rosso strutturato** che si distingue per un naso fine e speziato e una struttura complessa ed elegante grazie alla piena maturazione a cui vengono portate le uve, all'accurata scelta del grappoli durante la vendemmia e al lungo affinamento in legno.

Ma l'occasione è propizia per fare una passeggiata nel rifugio (in effetti **Asolo** deriva dal latino *asylum*) di **Eleonora Duse**, il cui nome rievoca quello del **Vate** (un giorno andremo a visitare il **Vittoriale**, scusa per fare una puntatina in Franciacorta).

Ma Asolo è stata eletta a dimora anche da parte di altri grandi personaggio storici quali l'esploratrice **Freya Madeleine Stark** e quell'**Henry James** di cui Chicco Rossi ha letto con piacere "**Gli europei**", storia

Eugenia, americana espatriata, moglie di un principe tedesco, che però è sul punto di ripudiarla in vista di un matrimonio di Stato. In ragione di ciò decide di andare oltre Oceano a trovare, insieme al fratello **Felix Young**, a **Boston** per visitare alcuni parenti, ma in realtà con la speranza di trovare un matrimonio d'interesse.

Per chi ha gambe, anche in vista del pranzo che ci attende, si può andare fino alla **Rocca**, in alternativa è piacevolissimo passeggiare per le vie di questo tranquillo borgo della provincia veneta, ammirando **palazzo Polo** con le bellissime trifore, **casa Tabacchi**, **palazzo Pasquali** che ospitò il **grande corso**, per giungere fino alla **Loggia della Ragione**.

E per mangiare?

Tutti a **Locanda Baggio**, storico posto di ristoro dove debuttiamo con una grande scaloppa di fegato grasso e salsa agli agrumi (consiglio un gran **Prosecco** a rifermentazione naturale spontanea in bottiglia dell'**Azienda Agricola Casa Costa Piane**, una splendida sorpresa), per proseguire con un classico trevigiano, la **sopa coada**, un pasticcio di **piccioni** che deve il suo nome alla lunga covata che bisogna far fare nel forno a questa prelibatezza: tra le 4 e le 5 ore. A chiudere una splendida **oca arrosto** **farcita** con pane all'arancio. E qui bisogna andare su un rosso di carattere e di struttura.

Sfogli la bella **carta dei vini** e chi ti incontri? **Ca' la bionda** e allora, perché rovinare una bellissima giornata sbagliando vino? E allora, visto che il nome è una garanzia, se l'altra volta

siamo sul **Casalvegri**, oggi è il turno dell'**Amarone "Vigneto Ravazzol"** con uno splendido **retrogusto ammandorlato**.